

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori COVIELLO, MICELE, GRUOSSO
e MIGNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1996

Nuove norme in materia di *royalties*
dovute per le concessioni petrolifere

ONOREVOLI SENATORI. - Sono in corso varie iniziative dirette a potenziare l'autonomia finanziaria e l'autonomia tributaria delle regioni.

Con l'annunciata presentazione della proposta governativa che introduce l'imposta regionale sulla produzione (IREP), tributo inizialmente a gestione centrale ma con la possibilità lasciata alle regioni di variarne l'aliquota entro un 20 per cento, ci si troverà di fronte una capacità contributiva profondamente differenziata da zona a zona. I necessari meccanismi perequativi che l'accompagneranno potranno non assicurare le risorse per lo svolgimento delle funzioni normali in talune regioni.

A sua volta il disegno di legge (atto Senato n. 1124) di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, reca una generica disposizione (articolo 6) sulle «risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire» e lascia per ora irrisolto il nodo dell'entità e dei criteri distributivi da adottare.

Con la cessazione dell'«intervento straordinario» per il Mezzogiorno si è registrata una forte caduta della spesa pubblica statale nell'economia meridionale. La perdurante arretratezza di questa, testimoniata anche dal riaprirsi della forbice dei redditi *procapite* tra le due aree del Paese, non può far contare, oltre certi limiti, su una disponibilità di base e capacità contributiva su cui la sempre più estesa autonomia tributaria delle regioni possa esercitare significative operazioni di prelievo. Essendo scarse le entrate autonome su cui possono contare, per regioni ed enti locali del Mezzogiorno è quasi impossibile realizzare una serie di progetti, il cui finanziamento è disciplinato in termini di concorso di risorse locali, nazionali e comunitarie.

Tanto più allora appare necessario verificare l'efficacia di quelle disposizioni che assicurano entrate «proprie» alle regioni meridionali, in relazione all'impiego ed allo sfruttamento di risorse primarie in esse ubicate e che, là prelevate, concorrono a soddisfare approvvigionamenti di servizi di preminente interesse nazionale. È il caso appunto delle risorse energetiche derivanti da giacimenti di idrocarburi. Allorchè al loro sfruttamento procedeva l'ENI in regime di impresa pubblica e con il vincolo di localizzazione sugli investimenti di trasformazione (sistema della riserva) i benefici potevano essere accettati sotto la forma e la contropartita delle unità di stabilimento che localmente venivano installate, anche solo per una prima e parziale trasformazione industriale.

Con l'affermarsi dei processi di privatizzazione son venute meno le condizioni per negoziazioni aventi ad oggetto decisioni di questo tipo.

Anzi, proprio nelle regioni come Sicilia, Puglia, Basilicata, dal cui sottosuolo l'ENI preleva significative quantità di risorse minerarie, lo stesso gruppo sta attuando una strategia di quasi completo disimpegno in campo industriale (chimica soprattutto).

Normative diverse nel tempo, prima l'articolo 27 del testo unico sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, con validità fino al 1993, poi una disposizione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal 1996, hanno fissato la partecipazione, per un terzo, delle regioni meridionali al godimento delle *royalties* (aliquote di prodotto estratto, ovvero il controvalore monetario) dovute allo Stato dai titolari di concessioni aventi ad oggetto le coltivazioni di giacimenti di idrocarburi, limitatamente al gettito delle concessioni ubicate nella specifica regione.

Al momento dell'applicazione amministrativa le predette disposizioni non appaiono conseguire i risultati attesi, fondamentalmente per il sovrapporsi ad esse delle procedure per l'esonero dal pagamento delle *royalties* riconosciuto alle imprese titolari, ove queste dimostrino aver intrapreso investimenti di ricerca.

La facoltà data alle imprese di prolungare su 5/6 anni gli stessi investimenti avvia un procedimento di accertamento a lunga decorrenza che impedisce la determinazione definitiva delle *royalties* dovute per una certa annualità allo Stato e di conseguenza alle regioni interessate.

Il gettito totale delle *royalties*, effettivo fino al 1989 e teorico dal 1990 al 1996 - anni per i quali è stata introdotta la procedura di esonero dall'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 - è stato stimato per il 1995 intorno ai 151 miliardi di lire. Gli accertamenti svolti per gli investimenti in ricerca contabilizzati a carico delle *royalties* del 1990 e 1991 sono approdati ad un risultato di azzeramento delle *royalties* dovute per le stesse annualità.

Sono in corso gli stessi accertamenti per gli anni 1992-1995 con una previsione di assorbimento dei due terzi delle *royalties* dagli investimenti in ricerca. Per queste annualità, ed anche per il 1996 attualmente in corso, gli accertamenti in atto porteranno a determinare verso il 1998 le *royalties* effettivamente dovute per le predette annualità. Peraltro, per l'annualità 1996, per la quale la legge n. 549 del 1995 ha ripristinato la partecipazione delle regioni meridionali al gettito delle *royalties*, le due amministrazioni coinvolte nella gestione della misura - Industria e Finanze - non hanno definito il punto se la quota regionale vada riconosciuta in base alla produzione lorda, senza incidenza delle procedure di esonero, ovvero al netto di tale incidenza.

Il Ministero delle finanze continua a portare in previsione, anche nell'entrata del bilancio 1997, al capitolo 2604, il ridottissimo importo di 4 miliardi per competenza e per cassa. Per bene che vada, se nell'anno 1997 non si rinnova la facoltà dell'esonero, il capitolo 2604 potrà recuperare - nella previ-

sione del 1998 - il suo gettito pieno, che, per tutte le coltivazioni di terraferma e di mare, ed aliquote invariate, dovrebbe essere non inferiore ai 150 miliardi.

Sono tutte ipotesi, non sufficientemente solide da supportare ordinate programmazioni di entrata e di impiego di questi proventi.

Di qui l'opportunità di una nuova disciplina, come qui si propone, della materia delle *royalties* derivanti da coltivazioni di idrocarburi in terraferma, che sono quelle ove si concentra l'interesse delle regioni e dove vanno definiti i termini della loro partecipazione.

L'articolo 1 persegue due finalità:

a) assicurare alle regioni meridionali, ove si effettuano le coltivazioni, una partecipazione maggioritaria al gettito delle *royalties* in base alle considerazioni svolte in questa relazione a sostegno del consolidamento delle loro «entrate proprie» nel mutato quadro di alimentazione della finanza regionale e stante il disimpegno per interventi che nel passato facevano capo alle leggi straordinarie per il Mezzogiorno ed al ruolo dell'impresa pubblica;

b) assicurare allo Stato una consistenza di gettito complessivo (concessioni in terraferma fuori dal Mezzogiorno, concessioni in mare), nell'ambito della quale possa arbitrare le eventuali perduranti ragioni a favore della procedura di esproprio con le proprie esigenze di cassa.

La misura delle aliquote, proposta con questo provvedimento, è in linea con l'articolo 52 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che prescrive «l'invarianza del gettito complessivo derivante dalle predette aliquote, previsto per il bilancio dello Stato». Nella nota tecnica che segue se ne dà un quadro dimostrativo, assumendo per lo Stato la condizione più cautelativa, cioè senza considerare che le *royalties* dell'ENI rappresentano una sopravvenienza attiva e andrebbero escluse dal confronto.

Perciò si propone un elevamento dell'aliquota di prodotto per le concessioni in terraferma, un tendenziale allineamento ai più alti livelli che si riscontrano in alcuni Paesi europei produttori (ad

esempio in Olanda l'aliquota è progressiva ed arriva fino al 15 per cento, in Francia si arriva ai tetti del 30 per cento per le vecchie produzioni ed al 12 per cento per le nuove produzioni di olio, in Norvegia si oscillava dall'8 al 16 per cento prima dei recenti esoneri). Nelle regioni meridionali lo Stato si riserva un'aliquota minore, imputabile ai costi amministrativi dei procedimenti gestiti dalle sue strutture.

L'articolo 2 assicura un'interpretazione autentica di precedenti disposizioni e mette al riparo dalle procedure di esonero le quote di spettanza regionale, per le quali si vuol garantire altresì la correntezza annuale, sia per ciò che concerne la determinazione sia per ciò che concerne la erogazione.

L'articolo 3 impegna l'amministrazione competente ad adottare le procedure amministrative idonee ad assicurare:

a) nei tempi tecnici indispensabili (quattro mesi) la determinazione delle spettanze per ciascuna annualità di produzione;

b) elementi di prevedibilità pluriennale per il gettito regionale, presupposto indispensabile per preordinarne un programma impiego.

NOTA TECNICA SULLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE DELL'ARTICOLO 1

La misura delle aliquote di prodotto dovute allo Stato per le coltivazioni di idrocarburi è attualmente fissata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613:

a) all'articolo 33 per le coltivazioni in mare, in ragione dell'8 per cento per gli idrocarburi liquidi e del 5 per cento per gli idrocarburi gassosi;

b) all'articolo 66 per le coltivazioni di terraferma in ragione del 9 per cento di tutti gli idrocarburi estratti.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stima in 151.386 milioni di lire il gettito complessivo dovuto dai titolari di concessione, in base ai dati degli idrocarburi estratti nel 1995, ove si prescindendo dalla compensazione ammessa per tale anno con l'esonero riconosciuto agli investimenti in ricerca degli stessi titolari, e ove si tenga conto che dall'ENI, in base alle norme vigenti, non sono dovute *royalties* per la zona di esclusiva.

Se si stima in circa 34 miliardi il gettito che deriverebbe dall'ENI, nel 1995, in assenza della predetta esenzione, si determina in 185 miliardi l'entrata teorica allo Stato nell'ultimo esercizio pre-riforma, prescindendo dalla devoluzione alle regioni del Mezzogiorno della quota di un terzo, che è stata ripristinata con l'articolo 3, comma 10, della legge n. 549 del 1995, a decorrere dall'esercizio 1996.

Stimando in circa 24 miliardi il valore delle *royalties* derivante dalle coltivazioni in terraferma di queste regioni, e quindi determinando in 8 miliardi il terzo di loro spettanza, si determina anche in 177 miliardi l'entrata finale allo Stato nel regime di aliquote pre-riforma.

Con l'applicazione dell'aliquota del 12 per cento alle coltivazioni di terraferma, come proposto nel presente provvedimento, il gettito relativo passerebbe a 65,5 miliardi che, in base al riparto proposto nell'articolato, verrebbe destinato per 36,5 miliardi allo Stato e per 29 miliardi alle regioni meridionali. Con l'aggiunta di circa 140 miliardi, derivanti dalle *royalties* delle coltivazioni in mare, fissate al livello medio del 10 per cento di prodotto per tutti gli idrocarburi, lo Stato verrebbe a realizzare un gettito invariato rispetto alla situazione pre-riforma.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, l'aliquota del prodotto della coltivazione di idrocarburi, dovuta dai titolari delle concessioni, e determinata ai sensi degli articoli 33 e 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è elevata al 12 per cento per le coltivazioni localizzate in terraferma e al 10 per cento per quelle localizzate in mare.

2. Per le coltivazioni effettuate nella terraferma delle regioni di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la predetta aliquota è destinata per il 2 per cento allo Stato e per il 10 per cento alla regione, entro il cui territorio ricade la coltivazione.

Art. 2.

1. Sulle aliquote di spettanza delle regioni indicate all'articolo 1 non incidono le procedure per l'esonero riconosciuto ai titolari delle concessioni in applicazione dei principi fissati alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 50 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'ammontare del prodotto corrispondente alle predette aliquote, e il relativo controvalore, sono determinati in via definitiva dall'Amministrazione statale competente sulla base della produzione delle coltivazioni accertata; l'importo spettante viene erogato annualmente alle regioni interessate attingendo alle disponibilità del capitolo 2604 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

3. Le disposizioni recate dal presente articolo si applicano altresì all'annualità di coltivazione 1996, nella misura dell'aliquota già fissata a favore delle regioni di cui

all'articolo 1, dall'articolo 3, decimo comma, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 3.

1. Le regioni impegnano i proventi derivanti dalla presente legge per il finanziamento di piani di sviluppo economico e per l'incremento industriale nei territori in cui sono ubicati i giacimenti, anche nell'ambito di accordi di programma stipulati con altre amministrazioni e soggetti imprenditoriali.

2. Allo scopo di consentire alle regioni interessate una programmazione pluriennale per l'impiego di tali proventi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adegua le norme procedurali e il disciplinare tipo, relativamente alle concessioni di coltivazione in terraferma, in modo tale da assicurare alle regioni di cui all'articolo 1:

a) la determinazione dell'aliquota spettante, e del suo controvalore, per ciascuna annualità entro il mese di aprile dell'anno successivo;

b) una proiezione triennale delle aliquote spettanti, elaborata anche sulla base dei programmi di coltivazione richiesti alle imprese titolari delle concessioni.

